

## **Associazione Goffredo de Banfield – ONLUS ODV**

### **REGOLAMENTO (approvato il 30/10/2020)**

#### **Art. 1 – Finalità del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina le materie laddove vi sia espresso rinvio dello Statuto. In ogni caso il Regolamento deve essere conforme ai principi generali dettati dallo Statuto; in caso di contrasto, prevalgono le norme statutarie.

#### **Art. 2 – Modalità di adesione all'Associazione**

- a) La richiesta di adesione deve avvenire in forma esplicita, utilizzando tutti i sistemi di comunicazione, compresa la posta elettronica. Il pagamento della quota associativa può avvenire in qualsiasi forma, anche per cassa, nel rispetto delle leggi che disciplinano l'uso di moneta contante.
- b) L'adesione – se, a mente dell'Art. 6 dello Statuto, non viene negata – si perfeziona con l'iscrizione nel libro dei Soci e contestuale rilascio della tessera associativa; per queste operazioni il Socio deve fornire i dati personali necessari.
- c) I Soci, compresi coloro che si associano la prima volta, sono tenuti al pagamento della quota annuale entro la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Decorso inutilmente questo termine, il Socio, a mente dell'Art. 8 dello Statuto, potrà essere escluso.

#### **Art. 3 – Modalità per l'elezione del Presidente Onorario**

Il Presidente onorario viene proposto dall'Organo di amministrazione e nominato per acclamazione dall'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 4 – Modalità per l'elezione del Presidente e degli altri componenti dell'Organo di Amministrazione**

- a) Il Presidente ed i componenti dell'Organo di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci. A tale scopo, entro il 31 dicembre del secondo anno di mandato l'Organo di Amministrazione nomina la "Commissione per le Candidature", costituita da tre membri scelti tra i Soci che abbiano un'adeguata conoscenza dell'Associazione e del suo funzionamento. I componenti della Commissione per le Candidature non possono candidarsi alla carica di Presidente né di componente dell'organo di Amministrazione.
- b) La Commissione raccoglie le candidature e ne valuta la regolarità ai sensi del vigente statuto e del presente regolamento.
- c) Le candidature devono pervenire presso la sede dell'associazione per posta, per fax, via mail, almeno 60 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea in cui deve avvenire l'elezione.
- d) Le candidature devono essere predisposte in forma di lista e devono contenere l'indicazione del nominativo del socio candidato alla carica di Presidente e di almeno sei soci candidati alla carica di membro dell'Organo di Amministrazione; esse devono essere sottoscritte da almeno 5 Soci, diversi dai candidati, di cui almeno 2 appartenenti alla categoria dei Soci Fondatori e Benemeriti.
- e) Le liste con meno di sette candidati non saranno considerate valide e verranno escluse; del pari saranno escluse le liste qualora vengano esclusi alcuni dei candidati ed i rimanenti non integrino il numero minimo richiesto.
- f) Almeno 40 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea in cui deve avvenire l'elezione, la Commissione consegna all'Organo di Amministrazione l'elenco delle candidature valide, unitamente ad una breve relazione scritta, motivando eventuali esclusioni.

- g) L'Organo di Amministrazione ratifica con propria delibera le decisioni della Commissione elettorale; nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dà notizia delle candidature proposte, indicando i motivi di eventuali esclusioni.

#### **Art. 5 – Requisiti dei Candidati**

- a) Ogni candidato, al momento della presentazione della candidatura, deve essere Socio regolarmente iscritto da almeno un anno ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale del 15 maggio 2007 n. 79.

#### **Art. 6 – Modalità per la votazione del Presidente e dell'Organo di Amministrazione**

- a) Nelle Assemblee elettive le votazioni avvengono mediante scheda, a scrutinio segreto.  
b) L'organo di Amministrazione redige le schede elettorali che devono contenere, in ordine cronologico riferito alla ricezione delle candidature, la composizione di ciascuna lista, con l'indicazione delle esatte generalità del candidato Presidente e dei candidati membri dell'Organo di Amministrazione; il voto andrà attribuito alla lista e non è prevista la possibilità di votare nominativi non indicati nella scheda elettorale.  
c) In caso di parità di preferenze tra più liste, si ricorrerà al ballottaggio tra le due o più liste maggiormente votate.

#### **Art. 7 – Modalità per l'elezione dei componenti dell'Organo di Controllo**

- a) A mente dell'Art. 23 dello Statuto, i componenti dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci.  
b) Le candidature devono pervenire presso la sede dell'associazione per posta, per fax, via mail, almeno 60 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea in cui deve avvenire l'elezione  
c) Le candidature devono contenere l'indicazione del nominativo del candidato, con espressa dichiarazione di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 30, d.lgs. 117/2017; devono essere sottoscritte da almeno 2 Soci, diversi dal candidato, di cui almeno 1 appartenente alla categoria dei Soci Fondatori e Benemeriti.  
d) La Commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento raccoglie le candidature e ne valuta la regolarità ai sensi del vigente statuto e del presente regolamento.  
e) Almeno 40 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea in cui deve avvenire l'elezione, la Commissione consegna all'Organo di Amministrazione l'elenco delle candidature valide, unitamente ad una breve relazione scritta, motivando eventuali esclusioni.  
f) L'organo di Controllo ratifica con propria delibera le decisioni della Commissione; nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dà notizia delle candidature proposte, indicando i motivi di eventuali esclusioni.

#### **Art. 8 – Modalità per la votazione dell'Organo di Controllo**

- a) Nelle Assemblee elettive le votazioni avvengono mediante scheda, a scrutinio segreto.  
b) L'Organo di Amministrazione redige le schede elettorali che devono contenere, in ordine alfabetico, le esatte generalità dei candidati; non è prevista la possibilità di votare nominativi non indicati nella scheda elettorale.  
c) Prima di procedere alla votazione, l'Assemblea stabilisce il numero di componenti dell'Organo di controllo da eleggere.  
d) Risultano eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti; in caso di parità di preferenze, si ricorrerà al ballottaggio tra i candidati maggiormente votati.

#### **Art. 9 –Svolgimento delle elezioni**

- a) L'Assemblea nomina una Commissione Elettorale che sovrintende allo svolgimento delle elezioni. La Commissione è formata da 3 componenti scelti tra i soci dell'Associazione e non candidati.